

PRINCIPALI DIRITTI DEL CLIENTE

IL DOCUMENTO, RIGUARDA LA TRASPARENZA DELLE OPERAZIONI E DEI SERVIZI BANCARI PREVISTA DAL D.LGS. N°385/1993 (TESTO UNICO BANCARIO) E DALLE ISTRUZIONI DI VIGLIANZA DELLA BANCA D'ITALIA PER RICHIAMARE L'ATTENZIONE SUI DIRITTI E SUGLI STRUMENTI A TUTELA PREVISTI A FAVORE DEI CLIENTI ¹

DIRITTI

Prima di scegliere:

- Avere a disposizione e portare con sé copia di questo documento;
- Avere a disposizione e portare con sé il foglio informativo di ciascun prodotto che ne illustra caratteristiche, i rischi e tutti i costi e le condizioni economiche;
- Nel caso di offerta fuori sede, ricevere, anteriormente alla scelta, copia del presente documento e del foglio informativo del servizio, da parte del soggetto che procede all'offerta (nel foglio informativo saranno indicati i dati e la qualifica del soggetto che entra in rapporto con il Cliente ed eventuali costi ed oneri aggiuntivi da tale modalità di offerta);
- Ottenere gratuitamente e portare con sé una copia completa della richiesta di garanzia e/o il documento di sintesi anche prima della conclusione e senza impegno per le parti.

Al momento di firmare:

- Prendere visione del documento di sintesi con tutte le condizioni economiche unite alla richiesta di garanzia;
- Presentare la richiesta di garanzia in forma scritta completa di tutti i dati in essa richiesti;
- Ricevere copia della richiesta di garanzia e una copia del documento di sintesi da conservare;
- Non avere condizioni contrattuali sfavorevoli rispetto a quelle pubblicizzate nel foglio informativo e nel documento di sintesi.

Durante il rapporto contrattuale:

- Ricevere la proposta di qualunque modifica unilaterale delle condizioni contrattuali da parte di INTERCREDIT, se la facoltà di modifica è prevista dal contratto. La proposta deve pervenire con un preavviso di almeno 30 giorni e indicare il motivo che giustifica la modifica. La proposta può essere respinta entro 60 giorni, chiudendo il contratto alle precedenti condizioni;
- Ricevere a proprie spese, entro 90 giorni dalla data di richiesta anche dopo la chiusura, copia della documentazione sulle singole operazioni degli ultimi 10 anni;
- Ricevere comunicazioni sull'andamento del rapporto di garanzia, almeno una volta l'anno, mediante un rendiconto e il documento di sintesi.

Alla chiusura:

- Recedere in ogni momento, senza penalità e senza spese di chiusura, dal contratto di garanzia, salvi i conseguenti obblighi contrattuali;
- Ricevere il rendiconto che attesta la chiusura del rapporto.

RECLAMI, RICORSI E CONCILIAZIONE

Il cliente può presentare un reclamo a INTERCREDIT, per lettera raccomandata all'indirizzo A/R: INTERCREDIT - Ufficio Reclami – Via Molinari 2/b – 64100 Teramo e per via telematica all'indirizzo info@intercreditconfidi.it. INTERCREDIT deve rispondere entro 30 giorni.

Se non è soddisfatto o non ha ricevuto risposta, prima di ricorrere al giudice il cliente può rivolgersi a:

- Arbitro Bancario Finanziario (ABF). Per sapere come rivolgersi all'Arbitro si può consultare il sito www.arbitrobancariofinanziario.it chiedere presso le Filiali della Banca d'Italia, oppure chiedere a INTERCREDIT.
- Conciliatore Bancario - Finanziario. Se sorge una controversia con INTERCREDIT, il cliente può attivare una procedura di conciliazione che consiste nel tentativo di raggiungere un accordo con INTERCREDIT, grazie all'assistenza di un conciliatore indipendente. Per questo servizio è possibile rivolgersi al Conciliatore Bancario - Finanziario (Organismo iscritto nel Registro tenuto dal Ministero della Giustizia), con sede a Roma, via delle Botteghe Oscure 54, tel. 06/674821, sito internet www.conciliatorebancario.it.

¹ Il Documento, stante l'operatività del Confidi, non riguarda la trasparenza dei servizi di investimento e del servizio di consulenza in materia di investimenti in strumenti finanziari disciplinata dal d.lgs. n° 58/1998 (Testo Unico Finanza) e dalle disposizioni della Consob.